

ROMA



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
LA GESTIONE DELL'ALBO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DI ROMA CAPITALE

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 2024.

INDICE

	Pag.
Definizioni generali	2
Articolo 1 – Principi e ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Principio di rotazione degli affidamenti	4
Articolo 3 – Criteri e modalità di selezione degli operatori economici	4
Articolo 4 – Durata e gestione dell’Albo	7
Articolo 5 – Struttura dell’Albo	9
Articolo 6 – Requisiti di iscrizione all’Albo	10
Articolo 7 – Registrazione e abilitazione degli operatori economici	11
Articolo 8 – Effetti dell’abilitazione	12
Articolo 9 – Cancellazione e sospensione dall’Albo	14
Articolo 10 – Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE	16
Articolo 11 – Foro competente	16
Articolo 12 – Disposizioni conclusive	16

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONEN E LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI ROMA CAPITALE

Definizioni generali

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

- **Abilitazione:** il procedimento all'esito del quale ai soggetti registrati su piattaforma telematica è consentito l'accesso e l'iscrizione all'Albo degli operatori economici di Roma Capitale;
- **Albo:** Albo degli operatori economici di Roma Capitale nell'ambito del quale le Strutture capitoline individuano i soggetti da invitare a presentare offerta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie europee;
- **Avviso:** avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo di Roma Capitale;
- **Codice:** Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- **Gestore del Sistema:** il soggetto incaricato dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità in ordine alla sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema. Il Gestore del Sistema riveste, inoltre, il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia;
- **Operatore economico:** persona fisica o giuridica che partecipa alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie europee;
- **Operatore economico abilitato:** l'operatore economico che ha ottenuto, nell'ambito del sistema di e-Procurement, l'abilitazione per l'iscrizione all'Albo di Roma Capitale;
- **Registrazione:** il processo di accreditamento alla piattaforma telematica;
- **RUP:** il Responsabile Unico di Progetto;
- **Sistema:** il sistema informatico che gestisce l'Albo di Roma Capitale;
- **Struttura capitolina:** ufficio/unità organizzativa dipartimentale o municipale di Roma Capitale, che utilizza l'Albo ed è responsabile dell'affidamento di propria competenza.

Articolo 1

Principi e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo di Roma Capitale con lo scopo di selezionare i soggetti da invitare alle procedure negoziate e individuare il soggetto per affidamenti diretti concernenti lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie europee. Tutte le strutture Capitoline hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente il presente Regolamento e il relativo Albo in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture per importi pari o superiori ai 140.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria.
2. Il presente Regolamento definisce, altresì, i requisiti che gli operatori economici devono possedere al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione all'Albo, nonché la procedura di abilitazione finalizzata all'iscrizione stessa.
3. La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta è effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
4. Il presente Regolamento non si applica agli appalti per l'affidamento di Servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE.
5. Roma Capitale provvederà ad attivare un'apposita sezione sulla Piattaforma Telematica, dedicata alla pubblicazione dei dati relativi all'intero iter procedurale di ogni singolo appalto, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata. Inoltre, sarà riportato l'elenco aggiornato degli operatori economici selezionati.
6. L'Amministrazione Capitolina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, privilegia le procedure ordinarie aperte con esclusione automatica delle offerte e inversione procedimentale; nel caso il R.U.P, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, scelga di utilizzare la procedura negoziata comunicherà al proprio dirigente di struttura le motivazioni alla base della scelta nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza.

Articolo 2

Principio di rotazione degli affidamenti

1. In conformità a quanto indicato all'art. 49 del Codice è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una prestazione rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. Nell'ambito della categoria di ciascuna Sezione, l'operatore economico che sia stato già invitato ad una procedura negoziata o che sia stato già individuato per un affidamento diretto, non sarà più selezionato dal sistema sino a quando non vengano invitati/individuati tutti gli altri operatori economici presenti nella suddetta categoria.
3. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro nel rispetto dell'art. 14, comma 6, del Codice.

Articolo 3

Criteri e modalità di selezione degli operatori economici

1. Nei casi ammessi dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, le Strutture capitoline invitano alle procedure negoziate di cui al precedente articolo 1 gli operatori economici selezionati.
2. Nel caso di affidamento diretto il RUP può selezionare un solo operatore economico, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Gli operatori economici iscritti all'Albo sono selezionati secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.
4. All'interno di ogni categoria appartenente a ciascuna Sezione dell'Albo verranno redatte apposite graduatorie in ordine crescente, in base ai criteri oggettivi di seguito specificati, dalle quali il sistema selezionerà gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Le graduatorie così determinate sono da considerarsi provvisorie.

5. Per quanto concerne i lavori verranno stilate tre graduatorie, secondo i seguenti criteri:

- a) fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all'Albo;
- b) importo complessivo dei lavori, realizzati dall'operatore economico nella categoria, eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all'Albo;
- c) numero di personale dipendente dell'operatore economico al momento di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo.

Per la procedura negoziata la stazione appaltante procederà alla selezione di n. 10 (dieci) operatori economici – per lavori di importo pari o superiore a centocinquantamila euro ed inferiore a un milione di euro – o n. 15 (quindici) operatori economici – per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alle soglie europee – da invitare alla gara, iscritti a ciascuna categoria appartenente alla relativa Sezione dell'Albo dei lavori, secondo le modalità di seguito indicate:

A) nel caso di invito a n. 10 (dieci) operatori economici:

- dalla graduatoria di cui alla lettera a) il sistema individua complessivamente 4 (quattro) operatori economici, di cui 2 (due) aventi il maggior valore di fatturato globale e 2 (due) aventi il minor valore di fatturato globale, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera b) il sistema individua complessivamente 4 (quattro) operatori economici, di cui 2 (due) aventi il maggior valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente, 2 (due) aventi il minor valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera c) il sistema individua n. 2 (due) operatori economici con il primo e il secondo maggior numero di personale dipendente, che saranno invitati alla procedura negoziata;

B) nel caso di invito a n. 15 (quindici) operatori economici:

- dalla graduatoria di cui alla lettera a) il sistema individua complessivamente n. 6 (sei) operatori economici, di cui n. 3 (tre) aventi il maggior valore di

fatturato globale e n. 3 (tre) aventi il minor valore di fatturato globale, che saranno invitati alla procedura negoziata;

- dalla graduatoria di cui alla lettera b) il sistema individua complessivamente n. 6 (sei) operatori economici, di cui n. 3 (tre) aventi il maggior valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente e n. 3 (tre) aventi il minor valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera c) il sistema individua n. 3 (tre) operatori economici con il primo, il secondo e il terzo maggior numero di personale dipendente, che saranno invitati alla procedura negoziata.

6. Per quanto concerne le forniture e i servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione) verranno redatte tre graduatorie, secondo i seguenti criteri:

- a) fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all'Albo;
- b) importo complessivo delle forniture e dei servizi realizzati nella categoria, eseguiti nell'ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all'Albo;
- c) numero di personale dipendente al momento di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo.

Per la procedura negoziata la stazione appaltante procederà alla selezione di n. 5 (cinque) operatori economici – da invitare alla gara – iscritti a ciascuna categoria appartenente alla relativa Sezione dell'Albo delle forniture e dei servizi, secondo le modalità di seguito elencate:

- dalla graduatoria di cui alla lettera a) il sistema individua complessivamente n. 2 (due) operatori economici, di cui uno avente il maggior valore di fatturato globale e un altro avente il minor valore di fatturato globale, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera b) il sistema individua complessivamente n. 2 (due) operatori economici, di cui uno avente il maggior valore di forniture e servizi realizzati nella categoria e un altro avente il minor valore di forniture e servizi realizzati nella categoria, che saranno invitati alla procedura negoziata;

- dalla graduatoria di cui alla lettera c) il sistema individua n. 1 (uno) operatore economico con il maggior numero di personale dipendente, che sarà invitato alla procedura negoziata.
- 7. Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie relative ai lavori, o ai servizi, o alle forniture (ad esempio primo nelle relative graduatorie b) e c)), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella relativa graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria b)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.
Qualora in una delle tre suddette graduatorie relative ai lavori, o ai servizi, o alle forniture non siano collocati utilmente operatori, la selezione avverrà utilizzando la relativa graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".
In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio che verrà effettuato dal sistema.
- 8. All'aggiudicatario della procedura verrà richiesto dal R.U.P. della gara di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, i requisiti indicati in fase di iscrizione all'Albo e quelli dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, presentando idonea documentazione.
- 9. Quando tali prove non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'Albo e quelle dichiarate in sede di partecipazione alla procedura, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'aggiudicatario. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni.
- 10. Non possono essere invitati alla medesima procedura operatori economici che si trovino in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile.

Articolo 4

Durata e gestione dell'Albo

1. L'Albo entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione di apposito avviso.
2. L'Albo è aperto ed è valido a tempo indeterminato.

3. Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di abilitazione e iscrizione, con le modalità indicate nel presente Regolamento, nell'avviso e nelle norme tecniche presenti sul sistema.
4. L'Albo è revisionato periodicamente con cadenza semestrale o al verificarsi di determinati eventi.
5. La revisione semestrale avviene tramite richiesta, trasmessa automaticamente dal Sistema agli operatori economici a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di conferma dell'iscrizione e dei requisiti dichiarati in fase di compilazione online dell'istanza di abilitazione.
6. Gli operatori economici, entro 30 giorni dalla suddetta avvenuta trasmissione della PEC, confermano il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo oppure apportano le modifiche/aggiornamenti relativi alle informazioni dichiarate in fase di compilazione online dell'istanza, dandovi riscontro con PEC.
7. Qualora entro il suddetto termine gli operatori economici non abbiano dato riscontro, il sistema trasmetterà – a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) – un sollecito con il quale si chiede di provvedere entro l'ulteriore termine di 20 giorni. In caso di mancato riscontro nel predetto termine, l'operatore economico verrà sospeso dall'Albo.
8. Gli operatori economici iscritti all'Albo sono comunque tenuti a comunicare, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, con le modalità indicate nell'Avviso, ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese per l'iscrizione.
9. Roma Capitale si riserva la possibilità, in qualsiasi fase della formazione e della gestione dell'Albo, di effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici ai sensi del D.P.R. 445/2000.
10. Gli operatori economici già iscritti possono chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di lavori, forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione) e alle relative fasce di importo, se in possesso dei relativi requisiti.
11. L'Albo è gestito con sistemi informatici e strumenti telematici forniti dal sistema.

Articolo 5

Struttura dell'Albo

1. L'Albo al quale possono iscriversi gli operatori economici in possesso dei requisiti è articolato nelle seguenti Sezioni afferenti alle esigenze di approvvigionamento di Roma Capitale, in base all'oggetto del contratto, alla fascia di importo e in conformità al funzionamento e all'uso della Piattaforma stessa:
 - Sezione I:** Lavori e opere di importo inferiore a Euro 150.000,00;
 - Sezione II:** Lavori e opere di importo pari a Euro 150.000,00 o superiore, sino a Euro 619.200,00;
 - Sezione III:** Lavori e opere di importo pari a Euro 619.200,01 o superiore, sino a Euro 1.800.000,00;
 - Sezione IV:** Lavori e opere di importo pari a Euro 1.800.00,01 o superiore, sino a Euro 4.200.000,00;
 - Sezione V:** Lavori e opere di importo pari a Euro 4.200.000,01 o superiore, e inferiore alla soglia europea;
 - Sezione VI:** Forniture di importo inferiore a Euro 140.000,00;
 - Sezione VII:** Forniture di importo pari a Euro 140.000,00 o superiore, sino alla soglia europea;
 - Sezione VIII:** Servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00;
 - Sezione IX:** Servizi di importo pari o superiore a Euro 140.000,00, sino alla soglia europea;
 - Sezione X:** Servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo inferiore a Euro 140.000,00;
 - Sezione XI:** Servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo pari a Euro 140.000,00 o superiore, sino alla soglia europea.
2. Tutti gli importi sono definiti al netto d'IVA nella misura di legge; gli importi per servizi professionali sono al netto degli oneri previdenziali a carico della Stazione Appaltante.
3. A seguito di una ricognizione effettuata presso le strutture di Roma Capitale, con "Avviso di istituzione dell'Albo di Roma Capitale", all'interno di ciascuna Sezione, verranno individuate le categorie merceologiche connesse alle esigenze dell'Amministrazione Capitolina.

4. Roma Capitale si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare, in tutto o in parte l'Albo aggiungendo altre categorie o eliminandone alcune, dandone apposito "Avviso di modifica dell'Albo" reso noto con le modalità indicate dalla disciplina vigente.
5. L'avviso relativo all'istituzione dell'Albo o "l'Avviso di modifica dell'Albo", approvati con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Centrale Appalti, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Le Sezioni indicate al comma 1 possono essere implementate o modificate, a seguito di intervenute esigenze, con apposito "Avviso di modifica dell'Albo".
7. Ogni aggiornamento, modifica o revoca del presente regolamento è di competenza dell'Assemblea Capitolina.

Articolo 6

Requisiti di iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'abilitazione e l'iscrizione all'Albo di Roma Capitale gli operatori economici di cui agli artt. 65 e 66 del Codice.
2. Non è ammesso, ai fini dell'iscrizione nell'Albo di Roma Capitale, il ricorso all'istituto dell'avvalimento, né è consentita l'iscrizione di raggruppamenti temporanei di imprese o di professionisti, ovvero di consorzi ordinari, o di altra forma associata, priva di personalità giuridica, non prevista nel presente Regolamento.
3. È consentita l'iscrizione del consorzio stabile in ciascuna categoria appartenente ad ognuna delle Sezioni di cui al precedente articolo 5; le relative consorziate potranno iscriversi solamente nelle categorie delle Sezioni nelle quali non sia già iscritto il consorzio stabile.
4. Per conseguire l'abilitazione e ai fini della permanenza nell'Albo, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Per quanto concerne i requisiti di ordine generale e idoneità professionale comuni per l'iscrizione a tutte le Sezioni dell'Albo:
 - insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice;
 - iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, ovvero nel Registro delle Commissioni Provinciali

per l'Artigianato, ovvero presso i competenti Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;

- assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale verranno indicati negli appositi Avvisi relativi all'istituzione dell'Albo.

Articolo 7

Registrazione e abilitazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo, devono necessariamente registrarsi nella piattaforma telematica di Roma Capitale.
2. Per la registrazione e l'abilitazione è necessario che gli operatori economici si attengano alle norme tecniche visibili sulla piattaforma medesima, ove sono descritte le informazioni riguardanti la dotazione informatica necessaria per la registrazione al sistema e l'abilitazione all'Albo, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione ed ogni altra informazione utile a tal fine.
3. Ogni operatore economico può presentare una sola domanda di abilitazione all'Albo per la medesima categoria prevista in ciascuna Sezione.
4. La documentazione che deve essere presentata dagli operatori economici per l'ottenimento dell'abilitazione all'Albo di Roma Capitale deve avere la forma di documento informatico ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, ove previsto dall'Avviso, la stessa dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale del dichiarante.
5. Ai fini dell'abilitazione e, quindi, dell'iscrizione all'Albo, è necessaria la compilazione e presentazione, da parte di ogni operatore economico interessato, di apposita istanza di abilitazione e dell'eventuale documentazione richiesta negli Avvisi di cui all'art. 5 del presente regolamento.
6. L'istanza di abilitazione deve essere redatta in lingua italiana dal legale rappresentante dell'operatore economico e deve specificare una o più categorie contenute in una o più Sezioni dell'Albo delle quali si chiede l'iscrizione. L'operatore economico compila on line l'apposito modulo di istanza di abilitazione messo a disposizione sulla piattaforma.

7. Per l'iscrizione all'Albo di Roma Capitale non è richiesta alcuna garanzia provvisoria (cauzione) né è richiesto il pagamento del contributo all'A.N.AC. Il predetto contributo A.N.AC. e/o garanzie provvisorie potranno essere richieste in relazione alla singola procedura in base alle previsioni di legge, in ragione delle decisioni di competenza del RUP.
8. Non sono ammesse domande o istanze presentate in altre forme e modalità rispetto a quelle previste dal presente Regolamento e dall'apposito Avviso, o con altri strumenti.
9. Non saranno tenute in considerazione domande o istanze presentate anteriormente all'attivazione dell'Albo di Roma Capitale.

Articolo 8

Effetti dell'abilitazione

1. L'abilitazione all'Albo avviene automaticamente, con l'invio dell'istanza conforme alle previsioni del presente Regolamento, dell'Avviso e delle relative norme tecniche.
2. Il conseguimento dell'abilitazione consente, all'operatore economico abilitato, l'iscrizione all'Albo nell'ambito del quale, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dal presente regolamento, sono selezionati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, o individuato l'operatore economico in caso di affidamento diretto, per procedure concernenti lavori, forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione).
3. L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo di affidamenti da parte di Roma Capitale, né l'attribuzione di alcun diritto dell'operatore economico ad essere invitato alle procedure negoziate, o ad essere individuato per gli affidamenti diretti.
4. Gli operatori economici abilitati potranno, esclusivamente tramite la piattaforma di Roma Capitale, essere invitati a presentare offerta nell'ambito di procedure negoziate o di affidamenti diretti.
5. L'idoneità degli operatori economici, in relazione alla prestazione contrattuale oggetto della procedura, è presunta limitatamente ai requisiti ed alle capacità dichiarati in sede di iscrizione all'Albo o in caso di successivo aggiornamento.

6. Roma Capitale si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e di procedere, nei termini di legge, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici.
7. In relazione alle specifiche esigenze dell'affidamento della singola procedura, definite dalla stazione appaltante, nel rispetto e nei limiti indicati dalla normativa di settore vigente, è consentita la partecipazione in forma associata o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.
8. Il corretto svolgimento della procedura di affidamento così come i requisiti ed i presupposti previsti dal Codice, sono di esclusiva competenza del RUP e del Dirigente della struttura responsabile della procedura, i quali sono altresì gli unici soggetti responsabili delle attività nei confronti degli operatori economici, e in generale dei terzi.
9. L'operatore economico invitato a presentare offerta dovrà:
 - a) dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di abilitazione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio o dall'aggiornamento;
 - b) presentare il DGUE e le ulteriori dichiarazioni e documentazione richiesti dal RUP nella lettera di invito;
 - c) accettare, impegnandosi a rispettarne i contenuti e gli obblighi, il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati";
 - d) accettare, impegnandosi a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, il "Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale".
10. La Struttura capitolina che ha attivato la procedura negoziata o l'affidamento diretto, prima della sottoscrizione di ciascun contratto o prima dell'affidamento di ciascuna prestazione, procede ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti dell'operatore economico necessari per la partecipazione alla procedura, in conformità alle disposizioni normative vigenti.
11. In caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nella lettera di invito. Qualora a seguito di verifiche effettuate non sia confermato il possesso dei predetti requisiti si procederà

- previo contraddittorio da effettuare in conformità a quanto indicato nel successivo articolo 9 - alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva prestata, alla comunicazione all'A.N.AC. e alla cancellazione dall'Albo per 12 mesi.

Articolo 9

Cancellazione e sospensione dall'Albo

1. Gli operatori economici devono garantire il possesso dei requisiti e delle condizioni di abilitazione indicati dal presente Regolamento e dall'Avviso per tutta la durata dell'iscrizione.
2. In qualsiasi momento gli operatori economici possono ritirare la propria iscrizione all'Albo, fermo restando l'obbligo di dare corso alle prestazioni necessarie per il corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di Roma Capitale nell'ambito delle singole procedure.
3. La cancellazione dall'Albo è inoltre disposta da Roma Capitale in una delle seguenti ipotesi:
 - a) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione al momento dell'iscrizione all'Albo;
 - b) perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - c) sopravvenuta causa di esclusione dell'operatore economico dai pubblici appalti secondo la legislazione vigente;
 - d) grave inadempimento di contratti affidati da Roma Capitale, gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale, definitivamente accertati, sulla base di comunicazione del RUP della singola procedura;
 - e) accertata violazione grave e reiterata del Patto d'Integrità di Roma Capitale;
 - f) mancata comunicazione delle variazioni, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, dei propri dati e/o dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione nell'Albo;
 - g) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo, entro il termine a tal fine fissato formalmente dalla competente Struttura capitolina aggiudicatrice, su segnalazione del RUP;

- h) mancata presentazione di offerta a seguito di n. 3 inviti complessivi nel biennio.
4. La cancellazione dall'Albo di Roma Capitale per le ipotesi sopra indicate dalla lettera a) alla lettera h) avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata da Roma Capitale nei confronti dell'operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio.
 5. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, Roma Capitale si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
 6. L'iscrizione all'Albo di Roma Capitale dell'operatore economico per le ipotesi sopra indicate dalla lettera a) alla lettera h) sarà sospesa fino alla definizione del suddetto contraddittorio, con una comunicazione trasmessa al soggetto interessato attraverso il sistema, indirizzata alla sua casella di posta elettronica certificata, ai fini della notifica.
 7. Nel predetto periodo di sospensione l'operatore economico non potrà partecipare alle procedure negoziate indette o agli affidamenti diretti. Se verrà accertata la completa rimozione della causa di sospensione, l'operatore economico tornerà nello stato operativo, se invece verrà accertata la permanenza della causa di sospensione, l'operatore economico verrà cancellato dall'Albo e non potrà iscriversi nuovamente prima di un anno decorrente dalla data di cancellazione.
 8. È possibile sospendere, in qualsiasi momento, l'abilitazione dell'operatore economico, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
 9. In caso di violazioni del presente Regolamento, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, di irregolarità nell'utilizzo del sistema da parte dell'operatore economico abilitato, oltre ai provvedimenti di cancellazione o sospensione dell'abilitazione, Roma Capitale e il gestore del sistema si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 10
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (GDPR)

1. Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma Capitale saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale.
4. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
5. L'informativa – Regolamento 679/2016/UE: “Informativa Interessati – Iscrizione all’Albo degli operatori economici di Roma Capitale”, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è consultabile sul sito web dell’Ente.
6. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Articolo 11
Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente Regolamento, la competenza esclusiva è del Foro di Roma.

Articolo 12
Disposizioni conclusive

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento o dall’Avviso, si applica la normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.
2. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2 si procederà alla modifica e/o all'aggiornamento del presente regolamento con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 18 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Baglio, Battaglia, Biolghini, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, Fermariello, Lancellotti, Luparelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Stampete, Tempesta e Trabucco.

La presente Deliberazione assume il n. 49.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 31 maggio 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 giugno 2024.

Li, 30 maggio 2024

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano